

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XXX;

premessi che:

- l'istruttoria della presente causa, oggettivamente complessa, determinerebbe un notevole aggravio dei tempi e dei costi del presente procedimento;

- l'alea del giudizio appare rilevante per tutte le parti, tenuto conto da un lato:

a) dell'ormai definitiva cristallizzazione delle allegazioni e richieste di prova attoree, lacunose in relazione ad una pluralità di danni e voci di danno tra quelli richiesti (*in particolare, quello patrimoniale da perdita degli emolumenti che il figlio in giovane età avrebbe verosimilmente elargito ai familiari una volta divenuto economicamente autosufficiente, non avendo gli istanti provato o chiesto adeguatamente di dimostrare che la vittima contribuisse stabilmente ai bisogni dei familiari, nè che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del de cuius, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012; ma anche quello non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto al c.d. danno da rottura del rapporto parentale, giusta Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011*);

b) dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito da Cass., Sezioni Unite, n. 15350/2015, circa l'irrisarcibilità in via autonoma del danno da morte istantanea o comunque intervenuta entro brevissimo tempo dalle lesioni, come nella specie;

c) dell'orientamento consolidato in giurisprudenza che condiziona la risarcibilità del c.d. "danno catastrofale" alle sole ipotesi in cui la vittima sia stata in condizione di percepire lucidamente il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente (*Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754*), circostanza che non è stata neppure dedotta nel caso di specie e che va esclusa alla luce della documentazione in atti;

d) dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori della famiglia nucleare, è necessario il requisito minimo della convivenza (*Cass. n. 4253/12 e numerosi precedenti conformi*), nella specie pacificamente insussistente tra nonni e nipote;

dall'altro lato, degli accertamenti già compiuti nel separato giudizio penale, ormai definito in grado di appello, con sentenza della quale la stessa Compagnia assicuratrice ha prefigurato la verosimile ed ormai prossima irrevocabilità (*con ogni conseguenza in punto di responsabilità di XXX per il reato di cui all'art. 589 c.p.*);

tanto premesso, appare fortemente opportuno suggerire alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., la composizione bonaria della presente controversia nei seguenti termini:

- a) quantificazione del danno non patrimoniale spettante ai familiari conviventi del defunto TIZIO secondo i valori prossimi alla media tra lo scaglione medio e quello massimo previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità per il genitore (CAIA, € 270.000,00) e per le sorelle (SEMPRONIA e MEVIA, € 100.000 ciascuno), con decurtazione del 60% (valutazione prognostica dell'incidenza del concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro e del danno), e corresponsione del residuo spettante, detratto quanto già versato in favore di ciascuno degli odierni attori dalla Compagnia in sede stragiudiziale (*alla stregua della documentazione prodotta in atti dall'attore, complessivi € 100.000*);
- b) rinuncia a tutte le restanti domande risarcitorie di parte attrice (*tra cui anche le spese funerarie, essendo state sopportate da un soggetto che non è parte del presente giudizio*);
- c) corresponsione in favore di parte attrice di un contributo per spese legali, da quantificarsi ex D.M. n. 55/14, secondo i parametri previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla somma di cui alla presente proposta conciliativa, con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria perché allo stato non svolte;

rilevato che una definizione transattiva allo stato consentirebbe alle parti da un lato di ridurre i tempi del procedimento ordinario di cognizione, presumibilmente non brevi, trattandosi di controversia interamente da istruire nonché di iscrizione a ruolo relativamente recente tra quelle pendenti sul ruolo

in carico a questo Giudice, e dall'altro di evitare ulteriori esborsi da sopportare a titolo di spese processuali, tra cui quelle, verosimilmente di non scarsa entità, per le sollecitate CC.TT.UU., destinate a gravare, in ipotesi di ammissione, sulle parti soccombenti all'esito del giudizio di merito;

p.q.m.

rimette le parti innanzi a sé per la verifica del bonario componimento all'udienza del XXX, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento anche istruttorio; avverte le parti che, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, dovranno prendere posizione specifica sulla presente proposta conciliativa ai fini delle opportune valutazioni sul loro comportamento processuale rilevante ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96 c.p.c..

Si comunichi.

Bari, XXX

Dott.ssa XXX